

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Fulvio Maria	LONGAVITA	Presidente
Rossella	SCERBO	Consigliere
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 55091 del registro di segreteria proposto da Francesco Policaro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Luca, giusta procura in calce all'atto d'appello (P.E.C.: francesco.deluca@avvocativibo.legalmail.it)

contro

la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia 28 maggio 2019 n. 125.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e le conclusioni del Procuratore generale rassegnate con atto del 25 febbraio 2021.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 9 marzo 2021, con l'assistenza del segretario Lucia Bianco: il consigliere relatore, dott. Piero Floreani;

l'avv. Raffaele Gullo, per delega; il Pubblico Ministero, in persona del viceprocuratore generale dott.ssa Marilisa Beltrame.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata in ordine all'azione di danno proposta in confronto del sig. Francesco Policaro, già funzionario in servizio presso l'Azienda sanitaria locale di Lecco – attualmente A.S.T. Brianza -, in relazione a plurimi fatti illeciti, consistiti nell'aver procacciato contratti e rivelato notizie d'ufficio al legale rappresentante di OMISSIS, a fronte di corrispettivi economici. La sentenza, accertata la responsabilità amministrativa del convenuto, lo ha condannato al pagamento della somma di € 44.200, a titolo di danno all'immagine in favore dell'amministrazione di appartenenza, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

Il sig. Policaro ha impugnato la sentenza prospettando un unico articolato motivo, fondato sulla violazione del principio del *ne bis in idem* da parte del giudice di primo grado, il quale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda, esplicitatasi nell'azione di responsabilità in presenza di un giudicato penale che aveva già quantificato il danno erariale presuntivamente cagionato nell'ammontare di € 22.110.

In particolare, la censura riguarda l'accoglimento della domanda sul presupposto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. può essere equiparata, ai fini dell'accertamento di responsabilità erariale, ad una sentenza di

condanna. L'impostazione si porrebbe in contrasto, ad avviso dell'appellante, con la giurisprudenza della Corte di cassazione espressasi in materia di sentenza di patteggiamento.

L'interessato, inoltre, sostiene che la pretesa risarcitoria sia già stata soddisfatta, stante l'avvenuta confisca dei beni a lui sequestrati, unitamente alla condanna a pena detentiva.

Conclude per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto integrale di tutte le domanda di controparte, con la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Procura generale, con l'atto scritto depositato, ha concluso per il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante alle spese.

All'udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

L'impugnazione promossa mira all'accertamento del vizio della sentenza di condanna in ragione della prospettata violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'appellante non contesta la domanda risarcitoria nel merito della pretesa fatta valere, ma si limita a censurare, sul piano dei rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, che il giudice di primo grado sia pervenuto all'affermazione di responsabilità e ad una condanna, quantunque il giudice penale avesse pronunciato una sentenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di applicazione della pena su richiesta delle parti, contenente la contestuale determinazione del

danno cagionato – nella misura di € 22,100 – e la confisca dei beni sequestrati, fino alla concorrenza del ricordato importo. Il motivo ripropone, infatti, l'eccezione di inammissibilità della domanda che l'appellante ritiene viziata per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Il Collegio ritiene che per dare consistenza a siffatta violazione bisognerebbe dimostrare che l'oggetto della tutela assicurata nel giudizio di responsabilità amministrativa coincide con quello sotteso al precedente e diverso giudizio di merito.

In relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Corte di giustizia ha affermato che la garanzia del *ne bis in idem* entra in gioco quando si avvia un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. Non è importante sapere – secondo la Corte – quali parti delle nuove accuse siano infine ritenute fondate o non nella procedura successiva, poiché l'articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuovi procedimenti, non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione (cfr. C.d.G., Seconda Sezione, Provv. 4 marzo 2014, caso: Grande Stevens c. Italia).

Ragione per cui, va considerato che non contrasta con il richiamato principio l'instaurazione di un giudizio di accertamento in ordine ad una responsabilità avente natura affatto diversa (risarcitoria) da quella penale (punitiva), ancorché i fatti materiali posti a fondamento siano gli stessi, poiché l'accertamento riservato a ciascuno dei diversi giudici investiti delle rispettive controversie riguarda profili normativi del tutto distinti (cfr. Sez. II, 9 marzo 2018 n. 167).

La questione, più propriamente, riguarda il fatto che il precedente giudizio, nella specie quello penale, abbia assicurato il soddisfacimento dello stesso bene della vita che forma oggetto del successivo giudizio, vale a dire quello attuale di risarcimento del danno.

Ma anche sotto tale profilo l'appello è infondato.

La natura sanzionatoria della misura di sicurezza patrimoniale prevista dagli artt. 240 e 322 *ter* c.p. con riguardo ai beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, applicata in confronto dell'appellante con la confisca dei beni sequestrati dal giudice penale (cfr. Tribunale di Lecco – Ufficio G.I.P. – 26 ottobre 2016 n. 330), ha, infatti, natura affatto eterogenea rispetto alla funzione riparatoria sottesa al risarcimento del danno (cfr. Sez. II, 15 maggio 2020 n. 130). Da ciò discende, come osservato dal giudice di primo grado, che le somme oggetto della confisca non possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della condanna e, comunque, defalcate, dal suo ammontare.

L'appello va, in definitiva, rigettato e la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, rigetta l'appello e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 28 maggio 2019 n. 125.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate nell'importo di € 80,00 (OTTANTA/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Piero Floreani)

(Fulvio Maria Longavita)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 SETTEMBRE 2021

Il Dirigente

Sabina Rago

f.to digitalmente